REPUBBLICA ITALIANA **20/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60467** del registro di segreteria, proposto da

omissis (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) in data *omissis* ed ivi residente, alla via *omissis* n. *omissis* rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Paolo Bonaiuti, (c.f. BNTPLA66B05C745M pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e Susanna Chiabotto (c.f. CHBSNN64S45L219T, posta elettronica certificata: susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dei predetti difensori, alla via Grazioli Lante, n. 16, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado valido anche per l'atto di appello;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito

avverso

la sentenza n. 948/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 5 novembre 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 16 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Simonetta Colonnello, il relatore cons. Stefania Petrucci, non comparsi i difensori dell'appellante.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 27 dicembre 2022, l'appellante *omissis*, già appartenente alla Polizia di Stato e titolare di trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo, ha interposto gravame avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere, nel calcolo della quota A, l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale calcolata sull'intero importo e maturata al 31/12/1992, al 31/12/1994 ed al 31/12/1995, così contestando la procedura di calcolo operata dall'Inps nei limiti dell'80%, alla stregua di voce stipendiale.

Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992, in combinato disposto con l'art. 15 della L. n. 724/1994, dell'art. 1, commi 13 e 20 e

dell'art. 2 della L. n. 335/1995, nonché mancanza di motivazione e/o motivazione apparente o contraddittoria.

In particolare, secondo la parte appellante, l'indennità integrativa speciale, nel periodo temporale di riferimento, relativamente alla quota A, non ammette alcuna decurtazione essendo pacifico che la stessa, antecedentemente all'introduzione della legge n. 335/1995, costituiva un assegno accessorio che assolveva alla funzione di rendere adeguato al costo della vita quanto percepito sia titolo retributivo che a titolo pensionistico.

Ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado, basandosi su un'interpretazione delle fonti normative "*rigidamente statica*", ha ritenuto che, vertendosi in tema di trattamento pensionistico successivo all'emanazione della citata legge n. 335/1995, sia da applicare il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione.

Secondo la prospettazione dell'appellante, invece, l'indennità integrativa speciale avrebbe conservato i caratteri propri dell'accessorietà sino all'introduzione della legge n. 724/1994 per cui l'odierna rivendicazione attiene alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e separata fino al 1992 o al 1994 in quanto le disposizioni della legge n. 335/1995 impongono espressamente l'applicabilità della disciplina previgente per il computo delle anzianità maturate in precedenza, con la conseguenza che tale indennità andava determinata in misura separata ed intera anche per espressa disposizione dell'art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995,

non essendo, peraltro, intervenuta alcuna abrogazione della legge n. 324/1959, del d.P.R. n. 1092/1973 e della legge n. 503/1992 e dovendosi considerare che le modifiche previste dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994 sono destinate ad incidere solo per l'epoca successiva.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c. dolendosi dell'erroneità della sentenza di primo grado per la mancata compensazione delle spese di lite.

Secondo l'appellante, la condanna alle spese risulterebbe, quindi, "*ingiustificata*" stante la peculiarità della questione e la natura pensionistica pubblica della controversia.

Conclusivamente l'appellante chiede l'accoglimento dell'atto di gravame con il conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione con attribuzione della indennità integrativa speciale in quota A, calcolata sull'intero importo della IIS e cioè al 100 per cento della IIS, in rapporto all'aliquota maturata alle date del 31.12.1992, 31.12.1994, 31.12.1995; in via subordinata, l'appellante chiede di rimettere gli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c. e sempre, in via subordinata, chiede la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali mediante applicazione della compensazione delle spese o con significativa riduzione dell'importo delle spese di giudizio.

All'udienza del 23 maggio 2024, il Presidente, constatata la mancata notifica del decreto di fissazione udienza e la mancata

costituzione in giudizio della parte appellata, ha disposto, ai sensi dell'art. 182, comma 3, c.g.c., la fissazione dell'odierna udienza ordinando alla parte appellante di provvedere alla notifica dell'ordinanza a verbale al procuratore costituito in primo grado di parte appellata, nel termine perentorio di quarantacinque giorni liberi prima della nuova udienza.

La predetta ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, dalla segreteria di questa Sezione ad entrambi i difensori della parte appellante.

All'odierna udienza, il Collegio rileva la mancata esecuzione dell'ordine Presidenziale di rinnovazione del decreto di fissazione udienza, nonché la mancata comparizione dei difensori dell'appellante.

Non risulta, inoltre, costituito l'Istituto previdenziale, parte appellata.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva il verificarsi della sussistenza delle condizioni di estinzione del giudizio di cui all'art. 182, comma 6, c.g.c. ai sensi del quale: *"se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 111"*.

Infatti, secondo il dettato dell'art. 111, comma 1, c.g.c., applicabile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del c.g.c., anche al giudizio pensionistico,

il processo si estingue, oltre che nei casi di rinuncia agli atti del giudizio, "*qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo*".

Nella fattispecie all'odierno esame, la parte appellante non ha provveduto al rinnovo della notifica del decreto di fissazione udienza disposto dal Presidente con ordinanza a verbale assunta all'udienza del 23 maggio 2024.

Conseguentemente, va disposta la cancellazione dalla causa dal ruolo ed il presente giudizio di gravame va dichiarato estinto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei su richiamati articoli 111 e 182, comma 6, c.g.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello promosso da ***omissis***, iscritto al n**. 60467** del ruolo generale, nei termini di cui in motivazione.

Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 21/02/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi